

GC 222

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA; decreto 22 agosto 2018; Pres. LIGORI; Est. ALTRUI; Sindaco di Perugia e Ministero dell'interno (AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PERUGIA) c. X e altri (AVV. COLOMASI, MIRI)

Stato civile – Atto di nascita formato all'estero- Bambino indicato come figlio di due madri – Ordine pubblico – Contrarietà- Esclusione (Cod. civ., art. 269; l. 31 maggio 1995 n. 218, riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art. 65); d.p.l. 3 novembre 2000, n. 396, regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, 12° comma, l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 18, 95, 96).

Non è contrario all'ordine pubblico, da valutare con riferimento alla tutela del superiore interesse del minore, e va trascritto nei registri di stato civile, l'atto di nascita formato all'estero (nella specie, in Spagna) di un bambino indicato come figlio di due donne, una delle quali cittadina italiana, nato da una di esse a mezzo di procreazione medicalmente assistita con gameti donati dall'altra (1)

SI PUBBLICA: § 1; § 2.1., solo il primo cpv, OMISSIS da “le ricorrenti hanno quindi...”; § 3, limitatamente alle prime due righe, fino a “con atto di reclamo depositato il 23 5 2018”, OMISSIS il resto, MOTIVI , si pubblicano integralmente OMISSIS tutte le note.

Provvedimenti richiamati

P 6

Cass. 14 5 2018, n. 11696, *Foro It.* 2018, I, 1948

19 2 2013, n. 4011, *id.*, *Rep.* 2013, voce *Impugnazioni civili*, n. 39

18-02-2000, n. 1854, *id.*, *Rep.* 2000, voce *Cassazione civile*, n. 32

13-07-2001, n. 9538, *id.*, *Rep.* 2001, voce *cit.*, n. 49

15-07-2005, n. 15021, *id.*, *Rep.* 2005, voce *cit.*, n. 42

14-07-2006, n. 16100, *id.*, *Rep.* 2006, voce *Impugnazioni civili*, n. 18

29-07-2014, n. 17234, *id.*, *Rep.* 2014, voce *cit.*, n. 15

p. 7

22 6 2016, n. 12962, *id.*, 2016, I, 2342

13-04-2001, n. 5533, *id.*, *Rep.* 2001, voce *Filiazione*, n. 45

2-02-2016, n. 1957, *id.*, 2016, I, 1271

Corte eur. diritti dell'uomo 19 2 2013, X c. Austria, *id.*, *Rep.* 2013, voce *Diritti politici e civili*, n. 179

Cass. 11 gennaio 2013, n. 601, *id.*, 2013, I, 1193

31-05-2018, n. 14007, *id.* ? (non trovo la collocazione in rivista in rep)

15-03-2012, n. 4184, *id.*, 2012, I, 2727

20-06-2017, n. 15202 NM

p. 8

11-11-2014, n. 24001, *id.*, 2014, I, 3408

22 febbraio 2018, n. 4382, *id.*, 2018, I, 782
818\69; 3881\69 NR

p. 9

26 11 2004, n. 22332, *id.*, *Rep.* 2005, *Lavoro (rapporto)* n. 678

p. 10

19 7 2007 n. 16017, *id.*, *Rep.* 2008, voce *cit.*, n. 1475

Corte Cost. 26-11-2009, n. 311, *id.*, 2010, I, 1073

04-12-2009, n. 317, *ibid.*, I, 359

24-10-2007, n. 348, *id.*, 2008, I, 40

24-10-2007, n. 349, *ibid.*, I, 39

26-03-2015, n. 49, *id.*, 2016, I, 1623

Cass. 25-01-2017, n. 1946, *id.*, 2017, I, 477

30 settembre 2016, n. 19599, *id.*, 2016, I, 3329

21-01-2013, n. 1302, *id.*, *Rep.* 2013, voce *Diritto internazionale privato*, n. 21

04-05-2007, n. 10214, *id.*, 2007, I, 2039

11-11-2000, n. 14662, *id.*, *Rep.* 2001, voce *cit.*, n. 35

23-02-2006, n. 4040, *id.*, *Rep.* 2006, voce *cit.*, n. 22

13-12-1999, n. 13928, *id.*, 2000, I, 3571

05-04-1984, n. 2215, *id.*, 1984, I, 2253

4382\18 *cit.*

19599\16 *cit.*

22 8 2013, n. 19405, *id.*, 2014, I, 2898

26 11 2004, n. 22332, *id.*, *Rep.* 2005, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 678

19 7 2007, n. 16017, *id.*, *Rep.* 2008, voce *cit.*, n. 1475

26 4 2013, n. 10070, *id.*, 2013, voce *Diritto internazionale privato*, n. 30

6 12 2002, n. 17349, id., Rep. 2004, voce
Delibazione , n. 15
23 2 2006, n. 4040, id., Rep. 2006, voce
Diritto internazionale privato, n. 22
14007\18 cit
18-04-2013, n. 9483, id., Rep. 2014, voce
Delibazione, n. 18
25-07-2016, n. 15343, id., 2016, I, 3476
p. 11
16017\07 cit
04-05-2007, n. 10215, id., Rep. 2008, voce
Diritto internazionale privato, n. 39
19599\16 cit.
4382\18 cit
Corte Cost. 10 giugno 2014, n. 162, id., 2014,
I, 2324
p. 12
18-12-2017, n. 272, id., 2018, I, 5
23-01-2013, n. 7, 2014, I, 1402
23-02-2012, n. 31, id., 2012, I, 1992
09-07-1999, n. 283, id., 2000, I, 1086
24-07-1996, n. 303, id., 1997, I, 51
01-04-1992, n. 148, 1992, I, 1628
10-02-1981, n. 11, id., 1982, I, 28
22-10-2015, n. 205, id., 2015, I, 3773
Corte eur. diritti dell'uomo 26 giugno 2014,
M., id., 2014, IV, 561.
(l'altra del 26 6, Labassee, non è in rep)
16 7 2015, NR
10 1 2008 NR
p. 13
7 8 1996 NR
Cass. 9599\16 cit
Corte Cost. 31\12 cit.
Corte edu 26 6 2014 cit
p. 14
Corte Cost. 70\1965 NR
25 gennaio 2017, n. 1946, id., 2017, I, 477
p. 15
Corte Cost. 26-09-1998, n. 347, id., 1998, I,
3042
162\2014 cit.
Trib. Roma 11 5 2018 NR
Cass. pen. 11 10 2016 M, è la n. 48696, id.,
Rep. 2017, voce Stato di famiglia, n. 5
p. 16
Corte Cost. 272\16 cit.
Cass. 19599\16 cit.
Corte Cost. 347\1998 cit.
05-02-1998, n. 10, id., 1999, I, 1754
24-07-1996, n. 303, id., 1997, I, 51
01-04-1992, n. 148, id., 1992, I, 1628
24-01-1991, n. 27, id., Rep. 1991, voce
Corte costituzionale, n. 48
27-11-1991, n. 429, id., 1992, I, 2908
02-02-1990, n. 44, id., 1990, I, 353
20-07-1990, n. 341, id., 1992, I, 25
347\1998 cit
Trib. Pistoia 5 7 2018 NM
p. 17
Corte Cost 162\2014 cit
Corte eur. 26 6 2014 cit
App. Trento 23 2 2017, id. 2017, I, 1034
Cass. 19599\16 cit.
p. 18
Corte Cost. 15 aprile 2010, n. 138, id., 2010,
I, 1361
p. 19
13-05-1998, n. 166, id., Rep. 1998, voce
Separazione di coniugi , n. 42
24-07-2000, n. 332, id., 2000, I, 2739
02-05-1991, n. 189, id., 1991, I, 2997
16-03-1990, n. 123, id., 1991, I, 2946
162\14 cit
11\81 cit.
p. 20
272\17 cit
28-02-2018, n. 4763, id., 2018, I, 1645
Corte eur. 27 1 2015, 2015, IV, 117
27 10 1994, NR
18 12 1986 NR
26 5 1994, id., Rep. 2011, voce Diritti politici
e civili , n. 185
22 4 1997, id., NR
Corte Cost. 11-06-2014, n. 170, id., 2014, I,
2674
p. 21
138\2010 cit.
22 giugno 2016, n. 12962 id., 2016, I, 2342
App. Milano 22 4 2017, id.. 2017, I, 2061
App. Torino 27 5 2016, id., 2016, I, 1910
App. Roma 23 12 2015, ibid, I, 699
Trib. min Napoli 4 7 2018 NR ma certamente
è App. Napoli 4 luglio 2018 in Foro It ?
Trib. min Bologna 6 7 2017 NR
Trib. min Roma 30 7 2014, id., 2014, I, 2743
22 10 2015 , id., 2016, I, 339
App. Milano 1 12 2015, id., 2016, I, 338
Cass. 31-05-2018, n. 14007, id., 2018, I, ?
p. 22
Corte eur. diritti dell'uomo 19 2 2013 cit.
Cass.14007\18 cit.
20-06-2017, n. 15202 NM
12962\16 cit.
Corte eur. Diritti dell'uomo 21-07-2015, id.,
2016, IV, 1,
Cass. 15-03-2012, n. 4184, id., 2012, I,
2727
p. 23
Corte eur. diritti dell'uomo 26 6 2014 cit.
Cass. 19599\16 cit.
p. 25

*Corte eur. diritti dell'uomo 24 6 2010, id., 21 7 2015 cit.
Rep. 2010, voce Diritti politici e civili, n. 196*

I (1) Il decreto in rassegna (pubblicato anche in www.articolo29.it, con osservazioni di SCHILLACI) conferma, anche nell'iter motivazionale, Trib. Perugia 26 marzo 2018, *Foro It.* 2018, I, 1948.

Resta quindi confermata – perché non contraria all'ordine pubblico – la trascrizione nei registri di stato civile dell'atto di nascita straniero (spagnolo) che indica un bambino come figlio di due donne, cfr massima 1.

Tanto alla stregua di una motivazione estremamente ampia (anche corredata da note, che però – in quanto superflue – non sono qui riportate), fin troppo ricca di riferimenti giurisprudenziali – più o meno pertinenti- di legittimità, di merito, sovranazionali.

In particolare, per quanto qui interessa, i giudici umbri fanno propria una nozione di ordine pubblico (in quanto ostativa della trascrizione) restrittiva, e comunque fortemente condizionata dalla esigenza della tutela del superiore interesse del minore.

Tanto nella consapevolezza (o pur nella consapevolezza) della imminenza della decisione delle SSUU, "sollecitate" da Cass. 22 febbraio 2018, n. 4382, *id.*, 2018, I, 782.

I principali snodi motivazionali, peraltro, ripercorrono argomentazioni già ampiamente sviluppate dalla stessa giurisprudenza di legittimità (in particolare con riferimento all'ordine pubblico cfr Cass. 31 maggio 2018, n. 14007, *ibid.* I, ?) come di merito (quanto, ad es., alla genitorialità sociale\intenzionale e in particolare a quella omosessuale).

Cfr in ultimo (pur se non note, o comunque non richiamate, dal decreto perugino) Trib. Bologna 6 luglio 2018; Trib. Pordenone 2 luglio 2018; Trib. Roma 11 maggio 2018, *id.*, 2018, I, ?, con ampie osservazioni (che ampiamente riportano anche Trib. Pistoia, 5 luglio 2018, invece richiamato dal provvedimento in rassegna).

II Le osservazioni surrichiamate danno anche atto che gli ufficiali di stato civile di alcuni comuni, tra cui Torino, già stanno procedendo a trascrivere atti di nascita stranieri indicanti due genitori dello stesso sesso (o, talora, a formarli tout court, con riferimento a bambini nati in Italia).

A tali trascrizioni, dopo iniziali incertezze, ha proceduto anche il Comune di Roma.

Va allora segnalato che uno di tali atti (canadese, relativo ad una bambina indicata come figlio di due uomini, entrambi cittadini italiani, nata da pratiche di maternità surrogata; solo uno dei due è anche genitore biologico) è stato impugnato, innanzi al Tribunale di Roma, dalla locale Procura della Repubblica (P.m. MONTELEONE e PIZZA); l'atto è integralmente riportato in www.centrostudilivaitino.it (sito di impostazione confessionale e tradizionalista), con breve nota redazionale favorevole, *Esiste dunque un magistrato a Roma*.

La Procura, pur nella consapevolezza degli orientamenti giurisprudenziali sottesi al decreto in rassegna, reputa che l'atto in oggetto sia contrario all'ordine pubblico, ai sensi degli artt. 16 e 65 della legge n. 218/1995 e dell'art. 18 del d.P.R. n. 396/2000.

Ciò in quanto la nozione di "ordine pubblico internazionale" limitata alle sole disposizioni costituzionali, ovvero addirittura ai valori costituzionali primari, ed a quelle dei trattati internazionali, di cui (in primis) a Cass. 19599\16 cit. <<non ha alcuna base normativa espressa>>, ed anzi è espressione di una giurisprudenza "creativa".

Secondo l'Ufficio ricorrente, << la nozione di "ordine pubblico internazionale", che assume rilievo nella specie, non può non individuarsi anche nei principi fondamentali del nostro sistema ordinamentale, cioè in quelli ispirati alla tutela dei diritti fondamentali della persona umana e della sua dignità, principi che sono normalmente alla base anche della legislazione ordinaria e nelle disposizioni che delineano gli istituti giuridici più importanti del nostro ordinamento, e, nel caso in esame, il diritto di famiglia e la filiazione.

L'"ordine pubblico", proprio in quanto clausola generale "aperta", che consente al giudice di filtrare i contenuti irrinunciabili dell'ordinamento giuridico in un determinato momento storico, non può prescindere anche dalla legislazione ordinaria vigente, ed in ogni caso deve garantire la coerenza del sistema giuridico>>.

In sintesi, quindi, anche la legislazione ordinaria concorre a definire la nozione necessariamente "temporanea" dell'"ordine pubblico internazionale" e collegata ad un determinato momento storico-sociale.

Nella specie, allora, continuano i P.m., viene in rilievo il divieto di maternità surrogata, sanzionato penalmente dall'art.12 comma 6 della legge n. 40/2004.

Da qui anche il riferimento a Corte Cost. 18 dicembre 2017, n. 272, id., 2018, I, 5, nonché a Cass. 11 novembre 2014, n. 24001, id., 2014, I, 3408, che quel divieto hanno ribadito.

Il ricorso, inoltre, evidenzia che le disposizioni in tema di filiazione sono incentrate sulla "bigenitorialità" fondata sulla diversità di genere: << non si vede come il bambino che abbia un legame biologico con un uomo (il padre), possa vedersi attribuita, surrettiziamente, la qualità di figlio di "un altro padre", per la sola ragione che il suo padre biologico ha un rapporto di unione civile con un altro uomo, perdendo invece ogni rapporto, con la madre biologica che lo ha partorito. Così operando di fatto si creerebbe artificiosamente e per via giurisprudenziale una nuova forma di genitorialità e di filiazione, che non rientra in nessuna delle ipotesi disciplinate dalla legge.. Non esistono altri tipi di filiazione. Non esiste *in rerum natura* la possibilità di una filiazione biologica tra persone dello stesso sesso. Non esiste, per espresso divieto di legge, la possibilità di accedere alla filiazione adottiva o medicalmente assistita, e, quindi, senza legame biologico, tra persone dello stesso sesso.

L'interpretazione che qui si contesta non sarebbe, dunque, *praeter legem*, ma addirittura *contra legem*, non potendosi ipotizzare alcun vuoto normativo nella materia in oggetto. Si pone, in estrema sintesi, una questione relativa al limite della giurisdizione rispetto a materie regolate dalla legge in un determinato modo, che può apparire condivisibile o meno, ma che non può dirsi incostituzionale, e che, quindi, il giudice deve rispettare>>.

Infine in dottrina, con riferimento al cognome comune delle parti dell'unione civile (ma con ricadute anche in tema di filiazione) cfr CALVIGIONI, la correzione del cognome scelto al momento della costituzione dell'unione civile. *Una questione di legittimità costituzionale (osservazioni a Trib. Ravenna 22 novembre 2017)*, *Famiglia e dir.* 2018, 773.